

Legge regionale 30 gennaio 1986 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).

Art. 60

Interpretazione autentica dell' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30

In via di interpretazione autentica, la destinazione delle somme che affluiscono al fondo speciale, costituito con l' articolo 13 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, si intende riferita anche al pagamento dei relativi diritti, commissioni ed oneri contrattuali e fiscali, nonché al rimborso, all' istituto cui è affidata la gestione del fondo, delle eventuali commissioni valutarie e spese vive documentate per i pagamenti all' estero.